

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 22 maggio 2023, n. 105
LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sul “Catasto energetico regionale”.
ATTIVAZIONE PORTALE CIT PUGLIA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario P.O. Supporto procedure Energie Rinnovabili, confermata dal Dirigente di Servizio

Visti:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “*modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*”;
- il D.P.G.R. 22.01.2021 n. 22 “*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0*”;
- il D.P.G.R. 10.02.2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 22.07.2021 n.1204 “D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;
- la D.G.R. 28/07/2021 n.1289 “Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;
- la D.G.R. 30.09.2021 n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22”;
- La Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013 sul “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che pone in carico alle Regioni una serie di adempimenti che possono essere recepiti attraverso una specifica normativa”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 16 aprile 2013 sul “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 recante: “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 sull'”Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
- la Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 e ss.mm.ii., , avente ad oggetto “Norme di attuazione del

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale";

- la D.G.R. 21 dicembre 2018 n. 2446 avente ad oggetto: "Legge Regionale 5 dicembre 2016, N. 36. Approvazione delle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici. Rettifica dell'Allegato A e della Tabella A dell'Allegato B) di cui alla D.G.R. n. 1399 del 02.08.2018.";
- la D.G.R. 2 agosto 2018, n. 1399 avente ad oggetto: "Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36. "Norme di attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n.192 e dei DPR 16 aprile 2013, n.74 e n.75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sul "Catasto energetico regionale". Approvazione delle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici";
- La Legge Regionale I 27 marzo 2018, n. 6, avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale)";
- La Legge Regionale 9 agosto 2019, n. 44 avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale"), e norme per le attività di conservazione e moltiplicazione del materiale di propagazione vegetale";
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, ha previsto all'art. 24 c.4 che "Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021";
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050.

Dato atto che:

- con la innanzi menzionata deliberazione n. 1576/2021 l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica"
- con determinazione n. 23 del 29/08/2022 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione regionale è stato attribuito l'incarico di direzione del Servizio "Energia e Fonti alternative e rinnovabili" della Sezione Transizione Energetica all'ing. Francesco Corvace, responsabile del presente atto;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

Premesso che:

- Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 recante: “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013” il quale stabilisce all’art. 1 che: “A partire *dal 1 giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un “Libretto di impianto” libretto di impianto per la climatizzazione*” (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all’allegato I del presente decreto.”;
- la L.R. n. 36 del 05.12.2016:
- all’art. 1, comma 2 lettera b) ha istituito il “Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica”;
- all’art. 14, denominato “Catasto energetico regionale”, ha, così, disciplinato:
 - 1. *La Regione Puglia, in applicazione dell’articolo 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. 74/2013, allo scopo di conoscere, in modo completo e unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, promuove la realizzazione e l’implementazione di un sistema informativo unico regionale per il censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la registrazione delle attività di accertamento e ispezione periodica(...);*
 - 2. *Il sistema unico informativo regionale di cui al comma 1, assume la denominazione di “Catasto regionale degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica” e sarà denominato “Catasto energetico regionale”; in esso dovranno confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici istituiti presso le autorità competenti e le informazioni relative agli attestati di prestazione energetica relativi a tutti gli immobili ubicati nel territorio regionale.*
 - 3. *Per la copertura dei costi necessari per la realizzazione, l’implementazione e la gestione del Catasto energetico regionale, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione, per le attività di accertamento e ispezioni sulle attività svolte dalle autorità competenti e dai soggetti esecutori in materia di impianti termici è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti(...);*
- All’art. 15, la norma anzidetta, ha stabilito che “Il Catasto energetico regionale permette la dematerializzazione dei documenti, delle pratiche amministrative e l’uniformità delle procedure inerenti la gestione degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica degli edifici e ha i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici e omogenei sul territorio regionale;
 - b) realizzare servizi per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici;
 - c) gestire il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di ispezione sugli impianti termici;
 - d) gestire il sistema di accreditamento dei soggetti certificatori energetici;
 - e) gestire, attraverso lo strumento del portafoglio digitale, il versamento dei contributi da parte degli utenti del Catasto energetico regionale a beneficio della Regione Puglia per l’accesso al sistema di accreditamento e per la registrazione delle singole attestazioni di prestazione energetica.
- All’art. 16, comma 1, la Regione Puglia, anche tramite la società Innova Puglia S.p.A., provvede alla gestione telematica del “Catasto energetico regionale”, al coordinamento e utilizzo del catasto e delle attività oggetto delle disposizioni inerenti, nonché al supporto tecnico verso le autorità competenti in materia di accertamenti e ispezioni sui dati degli impianti termici, etc.;

- Ai fini di cui al precedente comma, il Servizio regionale preposto, nell'ambito delle risorse rivenienti dalla previsione formulata al dall'articolo 14, comma 3, ha stipulato, essendo autorizzato ex lege, apposita convenzione con ENEA ai fini della progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici. Nell'ambito della gestione del Catasto energetico regionale, le autorità competenti, ex art. 16, comma 3, sono tenute in particolare:
 - a) a far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici, istituiti localmente, nel "Catasto energetico regionale";
 - b) al caricamento di tutte le attività eseguite in un determinato periodo, non inferiore a un mese solare;
 - c) alla validazione delle dichiarazioni, dei rapporti di controllo, delle installazioni e dei dati inseriti, da parte dei diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza

Considerato che:

- con D.G.R. n. 807 del 29.05.2017 è stata individuata ENEA quale soggetto a cui affidare la progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici, in virtù delle competenze maturate nel settore e della "Mission" istituzionale; detta Convenzione è stata sottoscritta in data 21.09.2017;
- con D.G.R. n. 1399 del 2 agosto 2018, come rettificata dalla successiva Deliberazione n. 2446/2018, sono state approvate le disposizioni e i criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici;

Considerato, inoltre, che:

la Legge Regionale n. 36/2016:

- individua, ex art. 2 comma 1, individua nelle Province e nella Città Metropolitana di Bari le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza. Inoltre, al fine di garantire la continuità delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ha confermato la competenza dei Comuni che hanno svolto la medesima attività fino all' entrata in vigore della normativa regionale, previa manifestazione di volontà alla prosecuzione della stessa, ex art. 2 comma 2;
- ex art. 2, comma 3, in caso di inadempienza per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici la Regione attiva gli opportuni poteri sostitutivi, previa diffida a provvedere. Le autorità competenti possono svolgere le attività di accertamento e ispezione, direttamente con proprio personale o affidando il servizio a un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. 74/2013;
- in applicazione dell'art. 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 74/2013, la Regione Puglia ha istituito il sistema informativo unico regionale, ex art. 1, comma 2;
- il Catasto degli Impianti Termici (d'ora in avanti, per brevità CIT) è il sistema informativo unico regionale per il censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la registrazione delle attività di accertamento e ispezione periodica caratterizzato da interoperabilità e articolazione ai diversi livelli territoriali integrato con il sistema informativo relativo agli attestati di prestazione energetica degli edifici di cui al titolo II della norma sopra citata; Il CIT nasce allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire così una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti presenti su tutto il territorio regionale;
- nel CIT confluiscono i dati presenti nei catasti degli impianti termici istituiti presso le autorità competenti e le informazioni relative agli attestati di prestazione energetica. Questo permette alla Regione Puglia di acquisire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati dei libretti, i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE), rapporti di prova eseguiti dagli ispettori etc... Il CIT regionale è, pertanto, configurato

come catasto di secondo livello rispetto ai software già in uso da parte delle Autorità Competenti; solo queste ultime possono accedervi attraverso il sistema di autenticazione previsto.

- Le autorità competenti ad oggi operative sono 10 mentre per quelle già individuate in 17 è in corso un riarrangiamento delle competenze tese ad attribuirle, in via sostitutiva e rispettivamente, a Città Metropolitana di Bari, Provincia di Foggia e alla Regione Puglia.

Preso atto che:

- ENEA, secondo accordi, ha predisposto il portale CIT PUGLIA configurato come catasto di secondo livello rispetto ai software già in uso da parte delle Autorità Competenti;
- in data 1/02/2023, come da verbale prot. ENEA/2023/15882/DUEE-SIST-SUD, è stato testato il portale CIT PUGLIA (accesso Regione) con un collegamento via internet con la sede Enea Casaccia;
- è stata rilasciata da ENEA la nuova piattaforma avente denominazione: www.citpuglia.enea.it che sarà attiva **dal 22/05/2023** e sono state predisposte le relative Linee Guida pubblicate nella sezione Documentazione della piattaforma suindicata
- che sarà compito delle Autorità Competenti, così come individuate dalla L.R. 36/2016, inviare alla piattaforma CIT puglia le informazioni riguardanti i libretti di impianto e altri dati in proprio possesso in formato XML, tramite i propri operatori, che verranno preventivamente accreditati dalla regione (FASE 1);
- che alla fase di accreditamento seguirà un periodo transitorio di sei mesi per la trasmissione dei dati dei soli libretti (senza successive modifiche) sulla piattaforma CIT Puglia da parte delle Autorità Competenti utilizzando un formato XML (semplificato) con un ridotto numero di dati obbligatori (FASE 2);
- che al termine del periodo transitorio (FASE2) il sistema entrerà a regime con l'invio di dati in formato XML esteso con tutte le funzioni di invio e modifica (FASE 3).

Sulla base di quanto riportato in narrativa, nello spirito della semplificazione e della transizione digitale favorita dalle nuove soluzioni informatiche e tecnologiche, si ritiene di:

- attivare il Catasto Regionale di secondo livello CIT PUGLIA, ai sensi della L.R. 36 del 5/12/2016, attraverso la piattaforma disponibile sul "Sistema Puglia" della Regione Puglia denominata "CIT PUGLIA" ;
- di recepire le linee guida on line contenute e dettagliate nella sezione "Documentazione" del portale www.citpuglia.enea.it;
- di avviare la **FASE 1 (fase di accreditamento) il 22/05/2023, termine a partire dal quale** ciascuna Autorità Competente dovrà accreditarsi per il tramite dei soggetti abilitati per conto della stessa a trasmettere i dati richiesti dal portale, previa comunicazione dei nominativi alla Sezione Transizione Energetica, peraltro già richiesti con precedenti comunicazioni, in primis nota rif. prot. 12122 del 15/11/2022;
- di stabilire l'avvio della (**FASE 2**) di trasmissione dei dati decorsi quindici giorni dalla fase di accreditamento (**FASE 1**);
- di stabilire che al termine del periodo transitorio di sei mesi della (**FASE 2**) il sistema entrerà a regime con l'invio di dati in formato XML esteso con tutte le funzioni di invio e modifica (**FASE 3**).
- di riferire che la mancata trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie da parte delle Autorità competenti nei termini qui definiti integra le fattispecie di inadempienza per le quali, a norma dell'art. 2 della LR 36/2016, insorgono le cause di decadenza delle competenze assegnate ex lege;

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" - Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto

disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dalla L.R. 36/2016.

DETERMINA

- di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di attivare il Catasto Regionale di secondo livello CIT PUGLIA, ai sensi della L.R. 36 del 5/12/2016, attraverso la piattaforma disponibile sul "Sistema Puglia" della Regione Puglia denominata "CIT PUGLIA";
- di recepire le linee guida on line contenute e dettagliate nella sezione "Documentazione" del portale www.citpuglia.enea.it;
- di avviare la **FASE 1 (fase di accreditamento) il 22/05/2023, termine a partire dal quale** ciascuna Autorità Competente dovrà accreditarsi per il tramite dei soggetti abilitati per conto della stessa a trasmettere i dati richiesti dal portale, previa comunicazione dei nominativi alla Sezione Transizione Energetica, peraltro già richiesti con precedenti comunicazioni, in primis nota rif. prot. 12122 del 15/11/2022;
- di stabilire l'avvio della **(FASE 2)** di trasmissione dei dati decorsi quindici giorni dalla fase di accreditamento **(FASE 1)**;
- di stabilire che al termine del periodo transitorio di sei mesi della **(FASE 2)** il sistema entrerà a regime con l'invio di dati in formato XML esteso con tutte le funzioni di invio e modifica **(FASE 3)**;
- di riferire che la mancata trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie da parte delle Autorità competenti nei termini qui definiti integra le fattispecie di inadempienza per le quali, a norma dell'art.2 della LR 36/2016, insorgono le cause di decadenza delle competenze assegnate ex lege.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 10 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

sarà trasmesso:

- alle Autorità Competenti, ai sensi della L.R. 36/2016, della Regione Puglia;

- ai membri del Comitato Tecnico Permanente così come designato dalla D.D. n. 209 del 2020.

P.O. Supporto Procedure Energie rinnovabili
Anna Grazia Lanzilotto

Il Dirigente del Servizio
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli